



COMUNE DI COLLOBIANO

Copia

PROVINCIA DI VERCELLI

✉ Piazza Avogadro n.5 - C.A.P. 13030 – ☎ e fax 0161-275004
E-Mail: collobiano@reteunitaria.piemonte.it PEC: protocollo@pec.comune.collobiano.vc.it
C.F. 80002710020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO:

Tributo per i servizi indivisibili (t.a.s.i.) anno 2015 - aliquota zero.

L'anno duemilaquindici addì uno del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MOGNATO Claudia - Presidente	Sì
2. BUZZI Alberto - Vice Sindaco	Sì
3. FITTABILE Daniele - Consigliere	Sì
4. RONCAROLO Massimo - Consigliere	Sì
5. TATTARA Alessandro - Consigliere	Sì
6. VACCINO Patrizia - Consigliere	Sì
7. BUROCCO Alessandra - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe CARE' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MOGNATO Claudia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni, che testualmente recitano:

“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi della imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli”.

“671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria”.

“672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della

stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna”.

“676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”.

“677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale, per l'IMU al 31 dicembre del 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

“678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”.

“679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo”.

“681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI,

calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”.

“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.

“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.

“692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”.

“703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”;

EVIDENZIATO che:

- per servizi indivisibili s'intendono servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza la possibilità di quantificare una specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

- i servizi indivisibili forniti da questo Ente sono di seguito elencati:

1. illuminazione pubblica
2. manutenzione aree verdi
3. sgombero neve

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 04.06.2015, con la quale è stata stabilita per l'anno 2015 l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) pari a zero;

DATO ATTO che, così come proposto dalla Giunta Comunale nella ridetta deliberazione, in attuazione di una politica fiscale adeguata alle esigenze del territorio di questo Comune, si ritiene opportuno avvalersi della facoltà, come stabilito dal ridetto art. 1, comma 676, di azzerare l'aliquota della TASI;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) prevede che:

- gli Enti locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

- in caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono confermate nella stessa misura dell'anno precedente;

CONSIDERATO:

- che nel corso degli ultimi esercizi finanziari 2013 – 2014 si è provveduto alla ricognizione straordinaria di tutti i tributi comunali, ove è stata verificata una elevata criticità sia nell'emissione dei ruoli da parte della P.A., che ad una elevatissima propensione all'evasione da parte dei contribuenti, generando l'emissione nel corrente anno, di pesanti e gravosi ruoli suppletivi, ingiunzioni, solleciti, ravvedimenti;
- che di fatto hanno messo in seria difficoltà tutti i contribuenti, chiamati alla regolarizzazione delle proprie posizioni debitorie;

PERTANTO, al fine di non appesantire finanziariamente i contribuenti Collobianesi, già comunque pesantemente chiamati a garantire le altre entrate tributarie dell'Ente calcolate ai livelli massimi consentiti dalla Legge;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 16.03.2015, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 è stato differito al 31.05.2015 e successivamente differito al 30.07.2015 con Decreto del Ministero dell'Interno in data 13.05.2015;

VISTA la nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione a decorrere dal 16/04/2012 della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto;
- la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);
- la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi competenti ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 astenuti n. 0 contrari n. 0 palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

conformemente a quanto disposto nella linea generale di indirizzo predisposte dalla Giunta Comunale in ordine alla Relazione di Bilancio esercizio 2015 – per l'anno finanziario 2015 -

di NON APPLICARE la TASSA SUI SERVIZI (TASI);

di stabilire che, per l'annualità 2015, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile al fine di non gravare ulteriormente la tassazione a carico dei contribuenti di Collobiano;

di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

di incaricare il Funzionario responsabile del tributo all'assolvimento di tutti i successivi adempimenti di competenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità e l'urgenza

Con voti favorevoli n. 7 astenuti n. 0 contrari n. 0, palesemente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Parere Contabile	Favorevole	01/07/2015	F.to:Cinzia Roncarolo
Parere Tecnico	Favorevole	01/07/2015	F.to:Cinzia Roncarolo

ANNULLATA

ANNULLATA

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to : MOGNATO Claudia

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Giuseppe CARE'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Web del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/07/2015 al 31/07/2015 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Collobiano, lì 16/07/2015

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giuseppe CARE'

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 16/07/2015

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe CARE'

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Collobiano, lì _____

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe CARE'